

Senato della Repubblica

XVI Legislatura

DISEGNO DI LEGGE  
d'iniziativa del Senatore MUSSO

**Delega al Governo in materia di riforma del codice della navigazione**

**ONOREVOLI SENATORI!** Nel nostro Paese il principale testo normativo che tuttora disciplina, tra l'altro, la navigazione marittima e interna, le competenze sul demanio marittimo, l'organizzazione e la struttura dell'autorità marittima, i contratti di utilizzazione della nave, il lavoro marittimo e nautico e le disposizioni relative al soccorso in mare, è il codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 32). Tuttavia, dall'epoca della sua promulgazione, sono profondamente cambiate la tecnica e l'economia del trasporto marittimo, con il gigantismo e la specializzazione navale, l'enorme diffusione di diverse forme di standardizzazione del carico - quali la containerizzazione -, il conseguente sviluppo di cicli di trasporto intermodali terra-mare, la riorganizzazione dell'industria del trasporto marittimo e intermodale attraverso rilevanti fenomeni di concentrazione verticale e orizzontale a livello internazionale. Parimenti, le nuove e complesse problematiche inerenti la gestione del demanio marittimo, anche con riferimento alle concessioni demaniali e al rispetto dei principi di concorrenza affermatasi in ambito comunitario, la maggiore sensibilità su temi quali la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, la sicurezza della vita umana in mare e le condizioni del lavoro pongono problemi nuovi e complessi, spesso oggetto di disciplina comunitaria e di accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

Mentre la parte del codice della navigazione inerente alla navigazione aerea è stata innovata dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e i temi inerenti alla gestione dei porti ricadono sotto la disciplina della legge 27 gennaio 1994, n. 84, per altro in corso di profonda revisione nelle sedi parlamentari, la parte relativa alla navigazione marittima trova ancora una disciplina obsoleta considerato il periodo storico (1942) in cui il codice della navigazione è stato promulgato per cui

esso non è più rispondente alle necessità che si sono sopra illustrate, avuto riguardo in particolare al fatto che molta parte della sua normativa appare improntata a logiche autarchiche con conseguente mancata aderenza alle prassi internazionali che dominano il settore del trasporto marittimo alle quali la disciplina interna deve necessariamente adeguarsi, anche per armonizzarsi con le normative internazionali e comunitarie che si sono sviluppate in un quadro complessivo del tutto mutato rispetto al momento in cui il testo attualmente vigente del codice della navigazione è stato redatto.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone la delega al Governo ad adottare entro un anno un decreto legislativo contenente la completa revisione delle disposizioni del codice della navigazione nella parte relativa alla navigazione marittima, nonché al coordinamento con le norme relative alla navigazione aerea e a quella interna.

L'articolo 2 delinea le linee guida che dovranno essere seguite nel decreto legislativo, con particolare riferimento alla revisione delle fonti del diritto della navigazione nel quadro normativo costituzionale e comunitario; alla revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi; all'individuazione dei principi generali per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza; alla revisione dell'organizzazione e della struttura dell'amministrazione marittima e alla ripartizione delle competenze fra autorità marittima e autorità portuale; alla revisione della disciplina dell'esercizio dei servizi portuali alle navi e dei servizi marittimi, nel rispetto dei principi comunitari; alla revisione del regime amministrativo delle navi e della disciplina inerente la proprietà e l'armamento della nave; alla revisione della normativa sul lavoro nautico; alla revisione

dei contratti di utilizzazione della nave e della disciplina dei contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; alla revisione delle disposizioni relative al soccorso in mare, al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi e alle avarie comuni; al coordinamento delle disposizioni processuali del codice della

navigazione, delle disposizioni penali e delle sanzioni amministrative e disciplinari; alla revisione delle disposizioni collegate della parte aeronautica e della parte relativa alla navigazione interna del codice della navigazione; all'individuazione degli aspetti da devolvere a regolamenti di attuazione.

**Art. 1.**

**(Delega al Governo)**

1. Su proposta del Ministro della Giustizia e di concerto con gli altri Ministri interessati, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la completa revisione delle disposizioni del codice della navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 32, e delle sue disposizioni di attuazione, nella parte relativa alla navigazione marittima ed interna nonché al coordinamento mediante modifiche ed integrazioni con le norme di cui alle parti relative alla navigazione aerea nel rispetto della normativa internazionale e comunitaria, e del riparto costituzionale delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni.

**Art. 2.**

**(Principi e criteri direttivi)**

1. La delega di cui all'art. 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) revisione delle fonti del diritto della navigazione in particolare nel quadro normativo costituzionale e comunitario;
  - b) revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi anche mediante la loro ridefinizione, mantenendone la proprietà in capo allo Stato e regolando l'assetto proprietario ai fini della loro tutela e dei procedimenti di demanializzazione e sdemanializzazione e dei rapporti con la proprietà privata finitima;
  - c) precisazione delle competenze regionali per quanto attiene il demanio marittimo costiero, fatta eccezione per i beni demaniali marittimi attualmente di competenza dell'Amministrazione statale;
  - d) mantenimento in capo allo Stato delle competenze sul demanio marittimo portuale, non devoluto all'amministrazione regionale, da esercitarsi mediante le Autorità portuali quali regolate dalla normativa speciale in materia;

- e) individuazione dei principi generali per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime; individuazione dei procedimenti concessori relativi ai beni demaniali marittimi amministrati direttamente dagli organi dello Stato nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, nonché regolamentazione dei rapporti concessori;
- f) revisione ed aggiornamento dell'organizzazione e della struttura dell'amministrazione marittima sia centrale che periferica e della loro azione amministrativa a fini di efficienza, di semplificazione e di trasparenza;
- g) precisazione della ripartizione delle competenze tra Autorità portuale e Autorità marittima, ferme restando le competenze di quest'ultima in ordine alla sicurezza degli specchi acquei, nonché alla disciplina ed organizzazione dei servizi tecnico-nautici e di altri servizi portuali richiedenti l'uso di mezzi nautici;
- h) revisione della disciplina relativa all'esercizio dei servizi portuali alle navi (servizi tecnico-nautici) e dei servizi marittimi (cabotaggio e servizi marittimi internazionali) secondo criteri di efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria;
- i) revisione del regime amministrativo delle navi e della polizia della navigazione in armonia con le pertinenti disposizioni di altre leggi, nonché revisione della disciplina pubblicistica e privatistica inerente la proprietà e l'armamento della nave;
- j) revisione della normativa inerente il lavoro nautico in conformità con la disciplina generale sul lavoro e precisazione dei poteri e delle funzioni del comandante della nave e dell'equipaggio;
- k) revisione del sistema dei contratti di utilizzazione della nave (locazione, noleggio, trasporto), nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, in conformità alle prassi contrattuali ed alla normativa internazionalmente uniforme ed a quella comunitaria, nonché previsione di una disciplina specifica relativa ai contratti inerenti le operazioni portuali;
- l) revisione delle vigenti disposizioni relative al soccorso in mare, al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi, alle avarie comuni, ai privilegi, alle ipoteche e alle assicurazioni marittime al fine di renderne la disciplina coerente con la normativa internazionalmente uniforme e con le prassi commerciali;

- m) coordinamento delle disposizioni processuali del codice della navigazione con la normativa processuale civile vigente al fine, tra l'altro, di conformare la normativa nazionale sul sequestro di nave a quella internazionalmente uniforme;
- n) revisione delle disposizioni penali, delle sanzioni amministrative e disciplinari al fine di armonizzarle con le vigenti discipline generali in materia;
- o) revisione delle collegate disposizioni della parte aeronautica del codice della navigazione al fine di armonizzarle con la nuova disciplina degli istituti del diritto della navigazione marittima, nel rispetto della normativa internazionalmente uniforme e comunitaria vigente ed in coerenza con le prassi commerciali;
- p) revisione della normativa relativa alla navigazione interna, improntata agli stessi principi propri della navigazione marittima, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- q) individuazione degli aspetti che dovranno essere devoluti a norme regolamentari di attuazione.